



## COMUNE DI MEZZOVICO-VIRA

Piazza du Buteghin  
6805 Mezzovico-Vira

Telefono 091 935 97 40  
Fax 091 946 34 48  
Sito [www.mezzovico-vira.ch](http://www.mezzovico-vira.ch)

Funzionario Mirko Tamagni  
E-mail [mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch](mailto:mirko.tamagni@mezzovico-vira.ch)

# ORDINANZA MUNICIPALE sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (del 2 ottobre 2017)

## IL MUNICIPIO DI MEZZOVICO-VIRA

Richiamato:

- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1° giugno 2010 e il relativo Regolamento del 16 marzo 2011 (RLear);
  - la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004;
  - l'Ordinanza federale sugli stimoli sonori e raggi laser (OSLa) del 28 febbraio 2007 e il relativo Regolamento cantonale di applicazione (ROSLa) del 10 novembre 2009;
  - l'art. 107 LOC, rispettivamente 108 Regolamento comunale dell'11 febbraio 2010;
  - gli art. 192 e 44 RALOC;
- a tenore della risoluzione municipale no. 316 del 2 settembre 2013;

**ordina:**

## CAPITOLO I Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

La presente Ordinanza disciplina gli ambiti di competenza del Municipio definite dalla Lear, dal RLear e da altre leggi applicabili agli esercizi alberghieri e di ristorazione.

### Art. 2 Definizioni

<sup>1</sup> Per le definizioni di esercizio e gerente si fa riferimento alle disposizioni della Lear e del RLear.

<sup>2</sup> Sono considerate occasioni straordinarie le manifestazioni limitate nel tempo, segnatamente, sagre, manifestazioni ricreative, culturali, musicali, politiche, religiose e sportive, feste, fiere e mercati.

## CAPITOLO II Competenze del Municipio

### Art. 3 Competenze decisionali

<sup>1</sup> Il Municipio è competente per:

- a. verificare la conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali (attestazione di idoneità), giusta gli art.li 7 cpv. 1 Lear, 4-5 e 38-52 RLear;
- b. rilasciare le autorizzazioni degli impianti pubblicitari, tenuto conto degli art.li 33 Lear e 90-92

RLear;

- c. applicare le eccezioni giusta l'art. 16 cpv. 2 Lear all'obbligo di apertura minima degli esercizi definiti dall'art. 16 cpv. 1 Lear;
- d. disciplinare la chiusura dei locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) tra le ore 03.00 e le ore 06.00 (art. 16 cpv. 4 Lear);
- e. coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito;
- f. rilasciare le deroghe di orario per circostanze o eventi particolari (art. 19 Lear);
- g. rilasciare permessi speciali in occasioni straordinarie (art. 30 Lear) e vigilare sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio (art. 31 Lear);
- h. vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni, allo scopo di prevenire la violenza e i disordini (art. 37 Lear);
- i. rilasciare le autorizzazioni per manifestazioni o intrattenimenti musicali all'interno degli esercizi, fatta eccezione per i locali notturni;
- j. ordinare le misure opportune intese a limitare le emissioni moleste, addebitando le relative spese a chi le ha rese necessarie (art. 6 e 24 LALPAmb);
- k. avviare le procedure di contravvenzione di sua competenza (art. 48 cpv. 1 Lear).

<sup>2</sup> Esso definisce il/i servizio/i amministrativo/i preposto/i all'applicazione della presente ordinanza.

<sup>3</sup> Nel caso di deleghe decisionali ad un servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

#### **Art. 4 Competenze di controllo delegate**

<sup>1</sup> Il Municipio, tramite la Polizia intercomunale, è inoltre competente per i seguenti controlli:

- a. esposizione degli orari (art. 28 Lear);
- b. età e numero degli avventori (artt. 14, 36 Lear);
- c. vendita di bevande alcoliche e analcoliche (artt. 23-25 Lear);
- d. presenza del gerente o del suo sostituto nell'esercizio e allestimento del piano di lavoro settimanale o quindicinale (artt. 21 e 22 Lear);
- e. esposizione dei prezzi (art. 34 Lear);
- f. divieto del fumo (art. 35 Lear).

#### **Art. 5 Altri compiti**

In caso di chiusura di un esercizio superiore ai 60 giorni il Municipio e il gerente sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio cantonale del commercio e dei passaporti, alla Polizia cantonale e al Laboratorio cantonale (art. 59 RLear).

### **CAPITOLO III Apertura e chiusura**

#### **Art. 6 Notifica dell'attività**

<sup>1</sup> Il gerente notifica entro il 1° gennaio di ogni anno, con validità per l'intero anno corrente:

- a. gli orari di apertura e chiusura;
- b. i giorni di riposo settimanali;
- c. i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi;

<sup>2</sup> Eventuali modifiche nel corso dell'anno devono essere comunicate alla Polizia intercomunale con almeno 15 giorni d'anticipo.

<sup>3</sup> Gli esercizi devono rimanere aperti durante gli orari notificati al Municipio. Sono riservati i cpv.

4 e 5.

<sup>4</sup>Qualora le circostanze lo giustifichino, segnatamente in caso di assenza di clientela, gli esercizi possono anticipare la chiusura fino ad un massimo di 2 ore prima rispetto all'orario notificato al Municipio.

<sup>5</sup>Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni, possono rimanere aperti fino alle ore 02.00.

<sup>6</sup>Il gerente comunica tempestivamente alla Polizia comunale territorialmente competente la decisione di anticipare, rispettivamente di ritardare, la chiusura rispetto all'orario comunicato.

#### **Art. 7 Locali notturni**

<sup>1</sup>I locali notturni (segnatamente discoteche e piano bar) non possono essere aperti prima delle ore 19.00 e devono chiudere entro le 05.00.

<sup>2</sup>Il venerdì, il sabato e i giorni prefestivi, i locali notturni possono rimanere aperti fino alle ore 06.00.

#### **Art. 8 Deroga**

<sup>1</sup> Il Municipio può concedere agli esercizi deroghe di orario durante occasioni straordinarie.

<sup>2</sup> Riservati casi urgenti e non pianificabili, le istanze scritte e motivate devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia intercomunale almeno 15 giorni prima dell'evento.

<sup>3</sup> La concessione di deroghe di orario può prevedere orari differenziati per il servizio all'interno dell'esercizio e per il servizio all'aperto.

<sup>4</sup> Per il servizio all'aperto non sono concesse deroghe oltre le ore 01.00.

<sup>5</sup> In circostanze urgenti la facoltà di concedere deroghe spetta al Sindaco o a chi ne fa le veci, oppure, su delega, alla Polizia territorialmente competente.

#### **Art. 9 Apertura annuali straordinarie**

Il Municipio annualmente concede le seguenti deroghe d'orario di chiusura degli esercizi pubblici:

- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| a. festa nazionale | sino alle ore 2:00 |
| b. Natale          | sino alle ore 2:00 |
| c. San Silvestro   | notte libera.      |

### **CAPITOLO IV Disposizioni varie**

#### **Art. 10 Allontanamento da parte del gerente e della Polizia**

<sup>1</sup>Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico.

<sup>2</sup>Il gerente può richiedere l'intervento della Polizia intercomunale nel caso in cui incontri difficoltà nell'allontanamento di avventori che non osservano le disposizioni in merito al mantenimento della quiete e dell'ordine all'interno dell'esercizio.

### **Art. 11 Richieste di permessi speciali**

Le richieste di permessi speciali, in forma scritta e motivata, devono essere inoltrate dal gerente alla Polizia intercomunale almeno 15 giorni prima della data in cui è prevista l'occasione straordinaria.

### **Art. 12 Rispetto della quiete**

<sup>1</sup>Voci e suoni provenienti da apparecchi da gioco, strumenti musicali e apparecchi di riproduzione di qualsiasi tipo, non devono provocare disturbo a terzi.

<sup>2</sup> L'uso di strumenti e apparecchi musicali, radiofonici, televisivi, da gioco e simili, deve essere fatto in modo da non turbare la quiete pubblica.

<sup>3</sup> Dopo le ore 23.00, essi sono ammessi solo all'interno dell'esercizio pubblico, a porte chiuse, e nel rispetto della quiete notturna. Il Municipio può autorizzare delle eccezioni, quando è comprovata l'assenza di disturbo al vicinato.

### **Manifestazioni o intrattenimenti musicali**

#### **Art. 13 a) In generale**

<sup>1</sup> Il regolare svolgimento nell'esercizio pubblico di eventi che determinano un rilevante cambiamento delle modalità di utilizzazione è di principio proibito.

<sup>2</sup> L'organizzazione occasionale nell'esercizio pubblico di eventi (quali ad esempio concerti, karaoke, feste e manifestazioni di richiamo, ecc.), che determinano una sua diversa utilizzazione rispetto a quella usuale, soggiace ad autorizzazione municipale.

#### **Art. 14 b) Autorizzazione**

<sup>1</sup> La richiesta d'autorizzazione, in forma scritta e motivata, deve essere inoltrata dal gerente al Municipio, tramite la Polizia intercomunale, almeno 15 giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione, ed indicare:

- a. giorno, orario e descrizione dell'evento, del genere di musica riprodotta e supporti utilizzati;
- b. numero di avventori previsto;
- c. misure eventualmente previste per garantire la sicurezza.

<sup>2</sup> La decisione deve in particolare considerare la tipologia dell'evento, l'ubicazione dell'esercizio, le conseguenze per il vicinato e altri terzi, come pure eventuali problematiche riscontrate in passato per eventi analoghi.

<sup>3</sup> L'autorizzazione può contemplare diverse condizioni vincolanti, in particolare il rispetto della capienza massima dell'esercizio e l'obbligo di porre termine all'evento almeno 30 minuti prima della chiusura dell'esercizio.

<sup>4</sup> abrogato.

## **CAPITOLO V Tasse**

### **Art. 15 Tassa deroga d'orario**

<sup>1</sup> La tassa per una deroga d'orario ammonta a CHF 30 all'ora.

<sup>2</sup> Sono esenti da tasse deroghe d'orario concesse dal Municipio agli esercizi in occasioni particolari.

#### **Art. 16 Tassa permessi speciali**

<sup>1</sup>La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 franchi a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.

<sup>2</sup> La tassa per un permesso speciale ammonta a CHF 60 per ogni giorno di attività, ritenuto un massimo di CHF 500.

<sup>3</sup> In casi particolari, ad esempio per enti che perseguono scopi sociali e/o pubblici, il Municipio può rinunciare al prelievo della tassa.

#### **Art. 17 Tassa di controllo**

<sup>1</sup> Per le irregolarità riscontrate viene prelevata una tassa tenendo conto delle prestazioni fornite dall'autorità. Il costo orario per tali prestazioni è pari a CHF 70 all'ora, ritenuto un importo massimo complessivo di CHF 500.

<sup>2</sup> La tassa è esigibile con la crescita in giudicato della decisione con cui sono state riscontrate le irregolarità.

#### **Art 18 Spese e tasse di cancelleria**

Per i lavori di cancelleria e altri atti (rilascio di autorizzazioni, dichiarazioni, attestazioni, informazioni, fotocopie, ecc.) sono prelevate tasse in base all'Ordinanza sulle tasse di cancelleria, sino ad un massimo di CHF 500.

### **CAPITOLO VI Sanzioni**

#### **Art. 19 Multa**

<sup>1</sup>Il Municipio punisce le infrazioni negli ambiti di sua competenza (art. 3 e 6 della presente Ordinanza).

<sup>2</sup>La procedura è definita dalla LOC, mentre per l'importo massimo fa stato quanto sancito dalla Lear.

<sup>3</sup>Le altre infrazioni sono punite dall'Ufficio cantonale competente.

#### **Art. 20 Revoca**

<sup>1</sup> I permessi speciali e le deroghe d'orario possono essere revocati quando:

- a. per ottenerli sono state fornite false dichiarazioni;
- b. in caso di ripetuta trasgressione preceduta da misure sanzionatorie;
- c. nel caso di perturbamento intollerabile della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica;
- d. in caso di mancato rispetto delle condizioni di rilascio;
- e. in caso di mancato pagamento di precedenti tasse d'autorizzazione.

<sup>2</sup> La revoca non dà luogo alla restituzione delle tasse versate per l'ottenimento del permesso o della deroga.

## CAPITOLO VII Disposizioni finali

### Art. 21 Altre norme

Nell'ambito della sua attività il gerente è tenuto al rispetto di tutte le norme federali, cantonali e comunali applicabili.

### Art. 22 Abrogazione

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sugli esercizi pubblici del 2 settembre 2013.

### Art. 23 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

### Art. 24 Pubblicazione e rimedi di diritto

<sup>1</sup> La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 5 ottobre al 4 novembre 2017.

<sup>2</sup> Contro la stessa è proponibile ricorso al Consiglio di Stato entro la scadenza del termine di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco:



Mario Canepa



Il Segretario comunale:



Mirko Tamagni